Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 12 gennaio 1942 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie		All'Estero		Nel Regno e Colonie		All'Estero	
Abb. annuo	L. 100	Abb. annuo	L. 200	Abb. annuo	L. 60	Abb. annuo	L. 120
» semestrale	» 50	» semestrale	» 100	» semestrale	» 30	» semestrale	» 60
» trimestrale	» 25	» trimestrale	» 50	» trimestrale	» 15	» trimestrale	» 30
Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4	Un fascicolo	» 2	Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Si pregano i signori abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "Gazzetta Ufficiale" alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640 intestato all'*Istituto Poligrafico dello Stato* (Libreria dello Stato).

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Agli effetti dell'applicazione delle leggi vigenti sono da considerarsi in stato di guerra con l'Italia i seguenti Stati: Panama, El Salvador, Honduras, Haiti, Repubblica Dominicana, Costarica, Nicaragua.

(88)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1941-XX, n. 1456.

Disposizioni per la disciplina dei prezzi dei prodotti non alimentari, dei servizi e delle prestazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 129;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato, Segretario del P.N.F e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'interno, per l'agricoltura e le foreste, per gli scambi e le valute, per la grazia e giustizia, per le comunicazioni e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le corporazioni stabilisce i prezzi massimi dei prodotti non alimentari, dei servizi e delle prestazioni, nel quadro delle disposizioni relative al blocco dei prezzi, di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, n. 142.

Art. 2.

Le disposizioni adottate dal Ministro per le corporazioni, ai sensi dell'articolo precedente sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed hanno effetto dalla data della pubblicazione o da quella diversa data che sarà in essa stabilita per tutto il territorio del Regno, per le fasi di scambio alle quali le disposizioni stesse si riferiscono.

Qualora il Ministro per le corporazioni stabilisca prezzi massimi soltanto per determinate fasi di scambio, dando incarico agli organi locali di provvedere per le fasi successive, oppure provveda soltanto a stabilire i limiti entro i quali gli organi locali debbono fissare i prezzi per determinate merci, prestazioni o servizi, la determinazione dei prezzi, nei limiti della delegazione fatta dal Ministro, spetta ai Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni ed ha effetto dalla data di pubblicazione degli appositi « listini di prezzi massimi » o « supplementi di listino », rispettivamente per le merci e per i servizi, salvo che non sia diversamente stabilito.

Le disposizioni adottate ai sensi del comma precedente dal Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni hanno valore per il territorio della Provincia. Qualora, però, il Comitato di

presidenza provveda soltanto per il Comune capoluogo di provincia, i listini dei prezzi massimi degli altri Comuni della Provincia vengono compilati a cura del podestà, sulla base e nei limiti delle disposizioni impartite dal Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni, ed hanno effetto a partire dalla data di affissione all'albo del Comune, salvo che in essi non sia diversamente stabilito.

I prezzi dei carboni fossili esteri e nazionali, e quelli dei metalli soggetti a monopolio, ai sensi del R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, per quanto riguarda la vendita ai primi assegnatari, sono pubblicati negli appositi listini editi a cura del Ministero delle comunicazioni.

Per le successive fasi di scambio valgono ai fini delle pubblicazioni le norme comuni sopra stabilite.

Art. 3.

Per quanto riguarda i prezzi del carbone vegetale e della legna da ardere nulla è innovato alle disposizioni, contenute nel R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX n. 1184.

Art. 4.

Per le violazioni dei prezzi massimi stabiliti secondo le disposizioni dei precedenti articoli si applicano le pene previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — SERENA — DI REVEL — TASSINARI — RICCARDI — GRANDI — HOST VENTURI — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, *foglio* 35. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 ottobre 1941-XIX, n. 1457.

Croce per anzianità di servizio nel Corpo di polizia dell'Africa italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 14 dicembre 1936, n. 2374, sull'ordinamento del personale per i servizi tecnici e speciali dell'Amministrazione coloniale, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1241;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita per il Corpo di polizia dell'Africa italiana una croce per anzianità di servizio.

Art. 2.

La croce sarà conforme all'annesso disegno e sarà coniata in oro per gli ufficiali, in argento per i sottufficiali e agenti nazionali e in bronzo per gli agenti libici e dell'Africa Orientale Italiana.

La croce si porterà appesa al petto con un nastro di seta della larghezza di mm. 37 formato da cinque strisce alternate dai colori bleu (mm. 7), verde (mm. 7), bianco (mm. 9), conforme all'annesso disegno.

Art. 3.

La croce di anzianità è concessa anche dopo la cessazione dal servizio, sempreché si sia serbata ottima condotta e si sia avuto modo di distinguersi per meriti di servizio od atti di valore:

a) agli ufficiali dopo 25 anni di effettivo servizio;

b) ai sottufficiali ed agenti nazionali dopo 16 anni di effettivo servizio;

c) agli agenti libici e dell'Africa Orientale Italiana dopo 10 anni di effettivo servizio.

Nel computo del servizio effettivo sarà tenuto conto del servizio anteriormente prestato nelle altre Forze armate dello Stato.

Ogni campagna di guerra verrà computata per un anno.

Il periodo di tempo trascorso nell'Africa italiana verrà computato con un aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo, limitatamente al personale nazionale.

Art. 4.

La croce d'oro sarà sormontata da corona Reale per gli ufficiali che abbiano prestato 40 anni di servizio, la croce d'argento parimenti da corona Reale per i sottufficiali e gli agenti nazionali che abbiano prestato 25 anni di servizio, computato nel modo predetto.

La croce di bronzo sarà sormontata da corona Reale per gli agenti libici e dell'Africa Orientale Italiana che abbiano prestato 20 anni di servizio.

Art. 5.

I brevetti di autorizzazione a fregiarsi della croce per anzianità di servizio verranno rilasciati dal Ministro per l'Africa Italiana in base a proposta di una Commissione così costituita:

comandante generale del Corpo P.A.I., presidente;

un ispettore generale del Corpo P.A.I., componente;

un ufficiale superiore del Corpo P.A.I., componente con funzioni di segretario.

Art. 6.

Incorrono nella perdita della onorificenza:

a) gli ufficiali che vengono revocati dall'impiego o destituiti;

b) gli agenti nazionali e gli agenti libici e dell'Africa Orientale Italiana espulsi dal Corpo;

c) i componenti del Corpo che per fatti od atti inerenti al servizio o lesivi della dignità o dell'onore siano

sospesi dall'impiego o condannati a pena restrittiva della libertà personale.

Nei casi previsti dalla lettera c) del presente articolo la concessione potrà essere rinnovata a seguito di favorevole giudizio della Commissione di cui all'art. 5.

Art. 7.

Il Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana è autorizzato a dettare le istruzioni per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro 441, foglio 7. — MANCINI

Grandezza naturale

REGIO DECRETO 24 ottobre 1941-XIX, n. 1458.

Istituzione della « Croce di anzianità » per il personale dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra e per l'interno, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la « Croce di anzianità » per il personale dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Art. 2.

« La Croce di anzianità » è concessa dal Presidente dell'Associazione su segnalazione della Direzione del Personale e dei Magazzini e la concessione può avvenire d'ufficio o dietro richiesta dell'interessato.

Art. 3.

Il personale dell'Associazione, sia direttivo che di assistenza, appartenente al ruolo normale o al ruolo speciale, acquista diritto alla concessione della « Croce di anzianità » dopo 25 anni di ininterrotta appartenenza ai ruoli stessi.

Art. 4.

La « Croce di anzianità » è altresì conferita alle infermiere volontarie che siano iscritte nei ruoli da 25 anni con grado equiparato a quello di ufficiale.

Art. 5.

La « Croce di anzianità » è conforme al modello allegato al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra e per l'interno.

La stessa Croce è di metallo dorato per il personale direttivo (ufficiali) e per le infermiere volontarie ed è di metallo argentato per il personale di assistenza (sottufficiali e truppa).

Il nastro della croce è largo mm. 36; è di colore bianco con una striscia centrale di colore verde larga mm. 12, due striscie di colore verde larghe mm. 2 poste a distanza di mm. 2 e due striscie verdi pure larghe mm. 2 alle estremità del nastro, alla distanza di millimetri 6.

Art. 6.

La concessione della « Croce di anzianità » è accompagnata da uno speciale brevetto e viene distribuita agli aventi diritto a spesa dell'Associazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1942-XX
Atti del Governo, registro n. 441 foglio n. 17. — MANCINI

ALLEGATO 1.

Croce di anzianità per il personale dipendente dall'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo
Ministro per la guerra e per l'interno
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. **1459.**

Sostituzione dello statuto organico dell'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna.

N. 1459. R. decreto 11 luglio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale lo statuto organico dell'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna, approvato con il R. decreto 13 novembre 1940-XIX, n. 1960, viene sostituito.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1942-XX

REGIO DECRETO 10 ottobre 1941-XIX, n. **1460.**

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Valturio » di Rimini ad accettare una donazione.

N. 1460. R. decreto 10 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Valturio » di Rimini viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 2000 nominali in una cartella di Rendita italiana 5 % fatta dal dott. Enrico Gasparri per la istituzione di un'annua borsa di studio intitolata al preside prof. Enrico Vittorio Gasparri.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1942-XX

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. **1461.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione in perpetuo delle prebende canonicali di Santa Geltrude e di Sant'Antonio di Padova, in Comacchio (Ferrara).

N. 1461. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Comacchio in data 12 marzo 1941-XIX, relativo alla separazione in perpetuo delle prebende canonicali di Santa Geltrude e di Sant'Antonio di Padova, in Comacchio (Ferrara).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1941-XX

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. **1462.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea delle parrocchie di San Biagio in località Valialle del comune di Anghiari (Arezzo) e della SS.ma Annunziata, in località Pieve di Sovara dello stesso Comune.

N. 1462. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Sansepolcro in data 1° giugno 1941-XIX, relativo all'unione temporanea delle parrocchie di San Biagio in località Valialle del comune di Anghiari (Arezzo) e della SS.ma Annunziata, in località Pieve di Sovara dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1941-XX

REGIO DECRETO 24 novembre 1941-XX, n. 1463.

Sostituzione dello statuto dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Foggia.

N. 1463. R. decreto 24 novembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, lo statuto dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Foggia, approvato con decreto Ministeriale n. 8942 del 16 luglio 1936-XIV, viene sostituito con un nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 24 novembre 1941-XX.

Modificazioni al R. decreto 16 settembre 1940-XVIII relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 16 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1940-XVIII, registro n. 13 Marina, foglio n. 249, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 16 settembre 1940-XVIII, relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate è modificato come segue:

a) nella parte relativa al motopeschereccio *San Giovanni Battista,* alle parole: « dell'armatore Marrone Pietro con sede a Mazara del Vallo », sono aggiunte le altre: « e dal 25 maggio 1941 dell'armatore Osaro Antonino di Francesco con sede a Mazara del Vallo »;

b) nella parte relativa al motopeschereccio *San Vito Padre,* alle parole: « dell'armatore Giacalone Pietro fu Vito con sede a Mazara del Vallo », sono aggiunte le altre: « e dall'8 settembre 1941. dell'armatore Giacalone Filippo di Vito con sede a Mazara del Vallo ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1941-XX
Registro n. 16 *Marina, foglio n.* 486.

(32)

REGIO DECRETO 24 novembre 1941-XX.

Modificazione al R. decreto 29 agosto 1941-XIX relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1941-XIX, registro n. 13 Marina, foglio n. 33, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 29 agosto 1941-XIX, relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per le esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motopeschereccio *Nuovo S. Andrea,* alle parole: « degli armatori Berardi Pasqua fu Vitangelo, Berlingerio Maria Rosaria di Giuseppe, Bonvini Angelo fu Vincenzo, con sede a Mola di Bari », sono aggiunte le altre: « e dal 6 agosto 1941 dell'armatore Berardi Pasqua fu Vitangelo con sede a Mola di Bari ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1941-XX
Registro n. 16 *Marina, foglio n.* 483.

(31)

REGIO DECRETO 24 novembre 1941-XX.

Modificazione al R. decreto 29 giugno 1940-XVIII relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1940-XVIII, registro n. 10 Marina, foglio n. 3, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate nella parte riguardante il piroscafo *Leneo* alle parole « dell'armatore Sturlese Angelo con sede a Genova », sono aggiunte le altre: « e dal 17 settembre 1941 dell'armatore Occhetti Pietro fu Carlo con sede a Torino ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1941-XX
Registro n. 16 Marina, foglio n. 488

(43)

REGIO DECRETO 24 novembre 1941-XX.

Modificazioni al R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 29, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, è modificato come segue:

a) nella parte relativa alla motogoletta *Giuseppe Surdo,* alle parole: « dell'armatore Surdo Marco fu Giuseppe con sede a Trapani », sono sostituite le altre: « dell'armatore Abbonato Giuseppa fu Vito con sede a Trapani »;

b) nella parte relativa alla motogoletta *Angiolina H.*, alle parole: « dell'armatore Surdo Marco fu Giuseppe con sede a Trapani », sono sostituite le altre: dell'armatore Abbonato Giuseppa fu Vito con sede a Trapani ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1941-XX
Registro n. 16 Marina, foglio n. 484

(45)

REGIO DECRETO 24 novembre 1941-XX.

Modificazioni al R. decreto 25 luglio 1941-XIX relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1941-XIX, registro n. 11 Marina, foglio n. 82, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 25 luglio 1941-XIX, relativo alla inscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate è modificato come segue:

a) nella parte relativa al motopeschereccio *Impero,* alle parole: « degli armatori Menghini Ciriaco, Marziali Giselda e Emili Assunta con sede ad Ancona », sono aggiunte le altre: « e dal 16 ottobre 1941 dell'armatore Marziali Giselda di Vincenzo, con sede ad Ancona »;

b) nella parte relativa al motopeschereccio *S. Antonio P,* alle parole: « degli armatori Di Ciaccio Luigi e Buonomo Giovanni Paolo con sede a Gaeta », sono sostituite dalle altre: « dell'armatore Di Ciaccio Luigi fu Andrea con sede a Gaeta ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1941-XX
Registro n. 16 Marina, foglio n. 481

(46)

REGIO DECRETO 24 novembre 1941-XX.

Modificazione al R. decreto 5 settembre 1940-XVIII relativo alla inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 5 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1940-XVIII, registro n. 13 Marina, foglio n. 12, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 5 settembre 1940-XVIII, relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motopeschereccio *Domenico Padre*, alle parole: « dell'armatore Zottolo Pietro di Domenico con sede a Mazara del Vallo », sono aggiunte le altre: « e dal 20 settembre 1941 dell'armatore Gentile Rosaria fu Francesco, con sede a Mazara del Vallo ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1941-XX
Registro n. 16 Marina, foglio n. 487

(44)

REGIO DECRETO 20 novembre 1941-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Ponte delle Tavole » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 13 ottobre 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Ponte delle Tavole » intestato nel catasto del comune di Cancello Arnone a Conte Antonio fu Ercole, Palumbo Giuseppe fu Aniello proprietari e Rossi Clementina fu Francesco usufruttuaria, al foglio di mappa 40, particella 22-*b*, per la superficie di Ha. 0.22.20 e con l'imponibile di L. 28,86.

Il suddescritto fondo confina con la strada vicinale delle « Mesole », con la ferrovia Roma-Napoli e con la proprietà di Conte Antonio, Federico, Raffaele e Gaetano fu Ercole e di Buonocore Anna e Filomena fu Pasquale.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 3 novembre 1941-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Ponte delle Tavole » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 800 (ottocento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1941-XX
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 32.

(12)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 gennaio 1942-XX.

Sostituzione dei liquidatori della Società cooperativa agricola « Sacro Cuore » di Campofranco (Caltanissetta) e della Cassa rurale di Cognola, con sede nel comune di Trento, e sostituzione di un sindaco della Cassa rurale di Cognola.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della Società cooperativa agricola « Sacro Cuore » di Campofranco, con sede nel comune di Campofranco (Caltanissetta, azienda che trovasi in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Veduto il proprio decreto in data 14 giugno 1940, anno XVIII, con il quale, ai sensi del predetto art. 86-*bis* i signori dott. Tullio Martinelli ed Edoardo Pedrotti sono stati nominati rispettivamente liquidatore e membro del Collegio sindacale della Cassa rurale di Cognola, con sede nel comune di Trento;

Considerato che il dott. Martinelli, predetto, è stato richiamato alle armi e che il signor Pedrotti, predetto, ha declinato l'incarico, per cui occorre procedere alla loro sostituzione;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appreso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) Il rag. Carmelo Basile di Stefano, per la Società cooperativa agricola « Sacro Cuore » di Campofranco, con sede nel comune di Campofranco (Caltanissetta);

2) Il dott. Renzo Zadra fu Giuseppe per la Cassa rurale di Cognola, con sede nel comune di Trento.

Il signor Ernesto Saltori fu Quirino è nominato sindaco della Cassa rurale di Cognola, con sede nel comune di Trento, in sostituzione del sig. Edoardo Pedrotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1942-XX

MUSSOLINI

(100)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 gennaio 1942-XX.

Nomina del liquidatore unico della Società cooperativa depositi e prestiti, in liquidazione, con sede in Albacina frazione del comune di Fabriano (Ancona).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale straordinaria del 9 dicembre 1934 la Società cooperativa depositi e prestiti, società anonima cooperativa con sede in Albacina, frazione del comune di Fabriano (Ancona), venne sciolta e messa in liquidazione e che con deliberazione della Corte d'appello di Ancona del 12 gennaio 1935 furono nominati liquidatori i signori Furbetta Giuseppe, Pirani Pietro e Bigioretti Nicola;

Considerato che resosi dimissionario il signor Pirani Pietro, venne nominato al suo posto — con decreto del Tribunale di Ancona del 24 giugno 1936 — il signor Moretti Battista;

Considerato che sono deceduti nel frattempo i signori Furbetta Giuseppe e Bigioretti Nicola;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'art. 86-*bis* delle citate norme di legge sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, alla sostituzione del Collegio di liquidazione con un solo liquidatore, onde rendere più spedita la liquidazione;

Decreta:

Il signor Giambattista Moretti è nominato liquidatore unico della Società cooperativa depositi e prestiti, in liquidazione, secondo le norme ordinarie, società anonima cooperativa con sede in Albacina, frazione del comune di Fabriano (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1942-XX

MUSSOLINI

(101)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1941-XX.

Sottoposizione a liquidazione della S. A. Carbol, con sede a Genova, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 1940, con il quale l'Eccellenza Giuseppe Cobolli Gigli fu nominato sequestratario della S. A. Carbol, con sede a Genova, ai sensi del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che nelle more della notifica del citato provvedimento alla predetta Società, questa, giusta deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti del 31 ottobre 1940, fu posta in volontaria liquidazione;

Considerata, pertanto, l'opportunità di trasformare in liquidazione il precedente provvedimento di sequestro adottato nei confronti della citata azienda;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Carbol, con sede a Genova, già sottoposta a sequestro con decreto interministeriale 12 ottobre 1940, è posta in liquidazione, ed il relativo incarico di liquidatore è affidato all'Eccellenza ing. Giuseppe Cobolli Gigli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 novembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(65)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1941-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Raffinerie di Napoli, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Raffinerie di Napoli, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi sudditi di nazionalità degli Stati Uniti di America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Raffinerie di Napoli, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Giorgio Calzavara.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(62)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1941-XX.

Sottoposizione a sequestro della Società italiana lubrificanti Bedford, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società italiana lubrificanti Bedford, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi sudditi di nazionalità degli Stati Uniti di America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società italiana lubrificanti Bedford, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. Andrea Mercanti.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(66)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1941-XX.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Italo Americana del Petrolio, con sede a Genova, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Italo Americana del Petrolio, con sede a Genova, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi sudditi di nazionalità degli Stati Uniti di America;

Ritenuto che è opportuno sottoporre l'azienda a sequestro ai sensi del citato Regio decreto-legge e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La S. A. Italo Americana del Petrolio, con sede a Genova, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Cesare Guzzeloni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(67)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1941-XX.

Sottoposizione a liquidazione della Compagnia Italiana Miniere Asfalto « C.I.M.A. », con sede a Roma, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 30 agosto 1940-XVIII, con il quale la Compagnia Italiana Miniere Asfalto « C.I.M.A. », con sede in Roma, fu sottoposta a sequestro;

Vista la relazione del sequestratario;

Considerato che l'azienda ha cessato ogni attività e che pertanto è opportuno porre l'azienda stessa in liquidazione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Compagnia Italiana Miniere Asfalto « O.I.M.A. », con sede in Roma, già sottoposta a sequestro, è messa in liquidazione ed è nominato liquidatore l'avv. Alfonso Sermonti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1941-XX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(89)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1942-XX.

Autorizzazione alla cattura di lepri nella zona di ripopolamento e cattura di monte Soffio in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 43 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1941-XIX con cui è stato disposto il divieto di caccia e di uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino al 7 giugno 1942-XX, nella zona di monte Soffio (Pesaro);

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di duecento lepri a scopo di ripopolamento;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Pesaro;

Decreta:

Il Comitato provinciale della caccia di Pesaro è autorizzato, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona di ripopolamento e cattura, la cattura di duecento lepri a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 gennaio 1942-XX

(104) p. *Il Ministro*: NANNINI

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1941-XX.

Vincolo dei crediti della Compagnia di assicurazioni « Assicurazioni generali » di Trieste verso l'Istituto nazionale delle assicurazioni per parziale riassicurazione dei contratti collettivi di assicurazione col Governatorato di Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerato che l'Istituto nazionale delle Assicurazioni con la polizza collettiva n. 59927 *C* al n. 64342 *C* in data 8 aprile 1932-X, registrata in Roma l'8 aprile 1932-X, al n. 2947, vol. 14, ha stipulato con il Governatorato di Roma un contratto collettivo di n. 4416 rendite vitalizie e temporanee individuali immediate per un importo iniziale complessivo annuo lordo di L. 23.053.092,74 per il consolidamente del debito vitalizio del Governatorato stesso, maturato a tutto il 31 dicembre 1930-IX;

Considerato che in base alla convenzione in data 7 maggio 1932-X, registrato a Roma il 16 maggio 1932-X all'Ufficio atti privati, n. 21050, vol. 389, l'Istituto predetto ha ceduto in riassicurazione alla Compagnia di assicurazioni « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, il 20% (venti per cento) del rischio assunto con il contratto collettivo di cui sopra;

Vista la domanda delle « Assicurazioni generali » intesa ad ottenere che l'eccedenza del suo credito verso l'Istituto precitato, derivante dalle convenzioni di riassicurazione stessa, venga accettata quale attività valida a copertura delle riserve matematiche dei contratti di assicurazioni sulla vita compresi nel portafoglio italiano ai sensi degli articoli 23 e 26 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Visto il parere favorevole del Ministero delle finanze espresso con note n. 142540/142641 del 12 ottobre 1939-XVII a che il credito medesimo, per l'eccedenza risultante a fine d'anno, sia ammesso a copertura delle riserve matematiche, a garanzia della massa degli assicurati italiani sulla vita ai sensi degli articoli 23 e 26 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Vista la lettera convenzione tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le Assicurazioni generali, del 27 maggio 1941-XIX, registrato a Trieste il 21 giugno 1941-XIX, al n. 17323, mod. 11, vol. 113, in base alla quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le Assicurazioni generali dichiarano di vincolare il credito sopracitato ai sensi ed agli effetti degli articoli 23 e 26 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, a favore degli assicurati compresi nel portafoglio italiano delle Assicurazioni generali, con sede in Trieste;

Decreta:

Art. 1.

L'eccedenza del credito della Società anonima Assicurazioni generali, con sede in Trieste, verso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, derivante dalla convenzione di riassicurazione tra detti enti del 7 maggio 1932-X, registrato a Roma il 16 maggio 1932, all'Ufficio atti privati, n. 21050, vol. 389, in base alla quale l'Istituto predetto ha ceduto alle Assicurazioni generali, il 20 % (venti per cento) del rischio assunto con il contratto collettivo stipulato con il Governatorato di Roma per 4416 rendite vitalizie e temporanee individuali immediate per un importo iniziale complessivo annuo lordo di L. 23.053.092,74 per il consolidamento del debito vitalizio del Governatorato stesso maturato a tutto il 31 dicembre 1930, è vincolata ai sensi ed agli effetti degli articoli 23 e 26 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, a favore degli assicurati compresi nel portafoglio italiano delle Assicurazioni generali.

Art. 2.

Le Assicurazioni generali e l'Istituto nazionale delle assicurazioni sono tenuti ogni anno, entro il 30 giugno,

a comunicare al Ministero delle corporazioni l'importo della eccedenza stessa, secondo lo stato alla fine di ciascuno esercizio.

Art. 3.

All'Istituto nazionale delle assicurazioni è fatto divieto di versare alle Assicurazioni generali o a chicchesia, senza espressa preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni, la predetta eccedenza di credito o alcun maggior anticipato pagamento che potesse essere fatto da parte del Governatorato di Roma in confronto al normale piano di rimborso previsto dalla polizza collettiva di assicurazione n. 59927 *C* e 64342 *C* in data 8 aprile 1932-X e dalla convenzione stipulata in data 7 maggio 1932-X per la riassicurazione del 20 % (venti per cento) del rischio ceduto alle Assicurazioni generali.

Art. 4.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è obbligato a tenere vincolata ed a riconoscere a favore della massa degli assicurati sulla vita compresi nel portafoglio italiano delle Assicurazioni generali, nel caso che la Società stessa cessasse dal corrispondere le pensioni a suo carico in dipendenza della convenzione di riassicurazione sopra citata, la differenza tra le annualità di ammortamento e gli importi delle pensioni da versare al Governatorato di Roma, secondo i termini della convenzione stessa, nell'intesa che detta differenza sia, in tal caso, di anno in anno, destinata a favore della massa degli assicurati del portafoglio italiano sulla vita delle Assicurazioni generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1941-XX

(55) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1941-XX.

Vincolo dei crediti della Compagnia di assicurazioni « Assicurazioni generali » di Trieste verso l'Istituto nazionale delle assicurazioni per parziale riassicurazione dei contratti collettivi di assicurazione col comune di Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerato che l'Istituto nazionale delle assicurazioni con la polizza collettiva n. 31230/*C* al n. 32305/*C* in data 10 maggio 1930-VIII, registrata in Roma il 14 maggio 1930-VIII, al n. 4544, vol. 6, ha stipulato con il comune di Trieste un contratto collettivo di n. 1076 rendite vitalizie e temporanee individuali immediate per un importo iniziale complessivo annuo lordo di L. 5.918.430,15 per il consolidamento del debito vitalizio del Comune stesso, maturato a tutto il 31 dicembre 1929-VIII;

Considerato che in base alla convenzione in data 2 gennaio 1932-X, registrata a Roma il 12 gennaio 1932-X all'Ufficio atti privati, n. 11897, vol. 385/III, l'Istituto predetto ha ceduto in riassicurazione alla Compagnia di assicurazioni « Assicurazioni generali », con sede in Trieste, il 20 % (venti per cento) del rischio assunto con il contratto collettivo di cui sopra;

Vista la domanda delle « Assicurazioni generali », intesa ad ottenere che l'eccedenza del suo credito verso l'Istituto precitato, derivante dalla convenzione di riassicurazione stessa, venga accettata quale attività valida a copertura delle riserve matematiche dei contratti di assicurazione sulla vita compresi nel portafoglio italiano ai sensi degli articoli 23 e 26 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Visto il parere favorevole del Ministero delle finanze espresso con nota n. 142540/142641 del 12 ottobre 1939-XVII a che il credito medesimo, per l'eccedenza risultante a fine d'anno, sia ammesso a copertura delle riserve matematiche, a garanzia della massa degli assicurati italiani sulla vita ai sensi degli articoli 23 e 26 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

Vista la lettera convenzione tra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le Assicurazioni generali, del 27 maggio 1941-XIX, registrata a Trieste il 21 giugno 1941-XIX, al n. 17322, mod. 11, vol. 113, in base alla quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le Assicurazioni generali dichiarano di vincolare il credito sopracitato ai sensi ed agli effetti degli articoli 23 e 26 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, a favore degli assicurati compresi nel portafoglio italiano delle Assicurazioni generali, con sede in Trieste;

Decreta:

Art. 1.

L'eccedenza del credito della Società anonima Assicurazioni generali, con sede in Trieste, verso l'Istituto nazionale delle assicurazioni, derivante dalla convenzione di riassicurazione tra detti enti del 2 gennaio 1932-X, registrata a Roma il 12 gennaio 1932-X, all'Ufficio atti privati, n. 11897, vol. 385/III in base alla quale l'Istituto predetto ha ceduto alle Assicurazioni generali il 20 % (venti per cento) del rischio assunto con il contratto collettivo stipulato con il comune di Trieste per 1076 rendite vitalizie e temporanee individuali immediate per un importo iniziale complessivo annuo lordo di L. 5.918.430,15 per il consolidamento del debito vitalizio del Comune stesso maturato a tutto il 31 dicembre 1929-VIII, è vincolata ai sensi ed agli effetti degli articoli 23 e 26 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, a favore degli assicurati compresi nel portafoglio italiano delle Assicurazioni generali.

Art. 2.

Le Assicurazioni generali e l'Istituto nazionale delle assicurazioni sono tenuti ogni anno, entro il 30 giugno, a comunicare al Ministero delle corporazioni l'importo della eccedenza stessa, secondo lo stato alla fine di ciascuno esercizio.

Art. 3.

All'Istituto nazionale delle assicurazioni è fatto divieto di versare alle Assicurazioni generali o a chicchessia, senza espressa preventiva autorizzazione del Ministero delle corporazioni, la predetta eccedenza di credito o alcun maggior anticipato pagamento che potesse essere fatto da parte del comune di Trieste in confronto al normale piano di rimborso previsto dalla

polizza collettiva di assicurazione n. 81230/C e 82305/C in data 10 maggio 1930-VIII e dalla convenzione stipulata in data 2 gennaio 1932-X per la riassicurazione del 20 % (venti per cento) del rischio ceduto alle Assicurazioni generali.

Art. 4.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è obbligato a tenere vincolate ed a riconoscere a favore della massa degli assicurati sulla vita compresi nel portafoglio italiano delle Assicurazioni generali, nel caso che la Società stessa cessasse dal corrispondere le pensioni a suo carico in dipendenza della convenzione di riassicurazione sopra citata, la differenza tra le annualità di ammortamento e gli importi delle pensioni da versare al comune di Trieste secondo i termini della convenzione stessa, nell'intesa che detta differenza sia, in tal caso, di anno in anno, destinata a favore della massa degli assicurati del portafoglio italiano sulla vita delle Assicurazioni generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 dicembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(56)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 59.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 811710 serie 2ª di L. 35, rilasciata il 24 febbraio 1939 dall'Esattoria di Concordia (Modena), per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Guandalini Napoleone fu Sperindio, secondo l'art. 14 terreni del comune di Concordia, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Guandalini Alfio di Napoleone.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa dalla Sezione di Regia tesoreria di Modena, l'attestazioni che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli di prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 60.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 266919 di L. 200, rilasciata il 29 aprile 1937 dalla Esattoria di Verzino, per il pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Manfredi Salvatore di Giuseppe, secondo l'art. 34 del ruolo terreni del comune di Verzino, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Manfredi Salvatore fu Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 61.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 847343 serie 3ª, rilasciata il 16 novembre 1938 dall'Esattoria di Palermo, per l'intera quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % 1936, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pellegrino Rosa fu Gaetano, secondo l'articolo 14480 fabbricati del comune di Palermo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Silvestri Enrico fu Francesco.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 62.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 906181 serie 6ª di L. 700, rilasciata il 18 giugno 1940 dall'Esattoria di Montecompatri (Roma), per versamento dell'intera quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % 1936, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ciuffa Pio fu Eugenio, secondo l'art. 48 fabbricati del comune di Montecompatri, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Ciuffa Pio fu Eugenio.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 63.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 9ª n. 650616 di L. 1216,65, rilasciata il 24 agosto 1939 dalla Esattoria di Cagliari per il pagamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Salis Giovanni fu Francesco, secondo l'art. 250 del ruolo fabbricati del comune di Cagliari, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Salis Giovanni fu Francesco.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cagliari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 64.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 140033 serie 1ª di L. 200, rilasciata il 2 giugno 1937 dall'Esattoria di Rivarolo Canavese (Torino), per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Perino Giovanna fu Antonio in Pecchenino

Giuseppe, secondo l'art. 90 fabbricati del comune di Favria Oglianico, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, sede di Torino.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Torino, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti del pagamento dell'ordinativo n. 304, cap. 416. dell'Intendenza di Torino per rimborso quota indebita.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 65.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze mod. 1 numeri 309955 e 310023 di L. 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 24 ottobre 1937 e 3 gennaio 1938 dall'Esattoria comunale di S. Elia Fiumerapido, pel versamento della 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Picano Antonietta fu Carlo, secondo l'art. 18 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Iucci Cesare Benedetto fu Michele per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Frosinone, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 66.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie 9ª n. 361002 di L. 1300, rilasciata il 14 giugno 1940 dalla Esattoria di Napoli, per versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Rosa di Villarosa Francesco di Luigi, secondo l'articolo 654 del ruolo fabbricati del comune di Napoli, con designazione dello stesso denunziante per il ritiro dei titoli.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto, che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Napoli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 67.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª n. 135235 di L. 200, rilasciata il 23 febbraio 1940 dalla Esattoria di Vittorio Veneto, per il pagamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Marino Giulio fu Paolo, secondo l'art. 23 del ruolo fabbricati del comune di Vittorio Veneto, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, succ. di Vittorio Veneto.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 68.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 968234 serie 3ª di L. 66,65, rilasciata il 19 ottobre 1940 dall'Esattoria di Ripi (Frosinone), per versamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Faustini Domenico fu Filippo, secondo l'art. 105 terreni del comune di Ripi, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Persichilli Vincenza di Domenico in Faustini.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Frosinone l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 69.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze numeri 948726 e 948757 serie 3ª, rilasciate rispettivamente il 28 e 30 giugno 1937 dall'Esattoria di Soriano del Cimino (Viterbo), per versamento della 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Cecchetti Antonia fu Raffaele, secondo l'art. 12 fabbricati nel comune di Soriano del Cimino, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Cecchetti Antonia fu Raffaele.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Viterbo, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 70.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 693419 serie 2ª di L. 150, rilasciata il 13 marzo 1937 dall'Esattoria di Ovada (Alessandria), per versamento 1ª rata della quota sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Nervi Vittoria fu Giovanni in Dolci, secondo l'art. 95 terreni del comune di Tagliolo Belforte, con delega per il ritiro dei titoli definitivi alla Cassa di risparmio di Torino.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Alessandria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 71.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 578621 serie 7ª di L. 2835, rilasciata il 31 agosto 1940 dall'Esattoria di Sommatino (Caltanissetta) per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Rampulla Vendra e C., secondo l'art. 7 fabbricati del comune di Sommatino, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Di Mario Luigi fu Domenico, procuratore della ditta Rampulla Vendra e C.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano in-

tervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Caltanissetta l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 72.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 321953 serie 7ª di L. 100, rilasciata il 1° maggio 1940, dalla Esattoria di Bagnacavallo, per il versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Santini Giuseppe e Giacomo di Luigi, secondo l'art. 91 del ruolo fabbricati del comune di Bagnacavallo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi al Credito Romagnolo, sede di Ravenna.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ravenna l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 73.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 841101 serie 8ª di L. 35, rilasciata in data 11 agosto 1939 dall'Esattoria di Bagnacavallo, per il versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Valentini Giuseppe fu Domenico, secondo l'art. 83 del ruolo fabbricati del comune di Bagnacavallo (Ravenna), con delega per il ritiro dei titoli del prestito al Credito Romagnolo, sede di Ravenna.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ravenna l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 74.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 9ª n. 368690 di L. 70; serie 9ª n. 368710 di L. 66, rilasciate rispettivamente il 5 settembre 1939 ed il 30 ottobre 1939 dalla Esattoria di Nettuno, per il versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1937, n. 1743, dovuta dalla ditta Innocenti Sisto e Pietrosanti Agata, secondo l'art. 42 del ruolo fabbricati del comune di Nettunia, con delega per il ritiro dei titoli definitivi a Innocenti Sisto fu Luigi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 31 ottobre 1941-XX

Il direttore generale: POTENZA

(4327)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 30 dicembre 1941-XX — N. 256

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,05	—
Belgio (belgas)	—	8,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (florino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7820	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	80,35
Id. 3,50 % (1902)	77,10
Id. 3 % lordo	52,55
Id. 5 % (1935)	95,30
Redimibile 3,50 % (1934)	75,15
Id. 5 % (1936)	96,675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,60
Buoni Tesoro novenn. 4 % - scad. 15 febbraio 1943	98,05
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,475
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,50
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,55
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,50

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classifica in 3ª categoria delle opere idrauliche di sistemazione valliva del torrente Carrione

Con decreto Reale 24 ottobre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1941-XX, al registro 30 Lavori Pubblici, foglio 24, sono state classificate tra le opere idrauliche di 3ª categoria quelle occorrenti per la sistemazione della parte valliva del torrente Carrione compresa tra il ponte « ex segheria Fabbricotti » in località Fiorino, ed il mare, nel territorio del comune di Apuania, ed interessanti i beni compresi nel perimetro indicato nella relativa corografia in data 19 agosto 1941-XIX.

(107)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Scotta, con sede in Castiglione d'Adda (Milano)

Con R. decreto 4 settembre 1941-XIX, n. 233, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre succ., al registro n. 22, foglio n. 101, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Scotta, con sede in Castiglione d'Adda (Milano).

(108)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto della circolare P. 197 del 19 dicembre 1941-XX relativa alla vendita dei prodotti tipo tessili

Il Ministero delle corporazioni con circolare P. 197 del 19 dicembre 1941-XX, ha disposto che d'ora innanzi, in tutti i negozi di abbigliamento, i manufatti tessili tipo siano largamente esposti al pubblico, con la prescritta indicazione del prezzo di vendita al consumatore, in modo che in nessuna vetrina o mostra manchi il prodotto tipo e che anzi questo rappresenti, se possibile, la maggior parte della merce esposta.

(121)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI FORLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Veduta la relazione della Commissione giudicatrice del concorso ai posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1939-XVIII;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1939-XVIII:

1. Bonaguri Nella . . . . . punti 58,52
2. Montanari Ferdinanda . . . . . » 57,23
3. Montacchini Elena . . . . . . » 57,13
4. Casadei Clara di Giuseppe . . . . » 56,79
5. Ravaioli Maria . . . . . . » 56,70
6. Lavezzo Argia . . . . » 55,88
7. Samorì Lea . . . . » 55,25
8. Ganda Pierina . . . . » 54,75
9. Caroli Colomba . . . . » 53,51
10. Dell'Amore Olga . . . . . . » 51,14
11. Grimellini Velia . . . . » 50,18
12. Carlini Margherita . . . . . . » 49,83
13. Camaiti Virginia . . . . . . » 49,38
14. Pompili Dina . . . . » 48,66
15. De Carolis Pontieri Lucia . . . . » 48,37
16. Samorè Olga . . . . » 47,50
17. Casadei Clara fu Adelmo . . . . punti 47,47
18. Zappi Irma in Torri . . . . . » 47,14
19. Pucci Tina . . . . » 46,10
20. Casadio Ines di Filippo . . . . » 45,96
21. Tundo Pierina . . . . » 45,78
22. Parra Domenica . . . . . . » 45,71
23. Savioli Maria . . . . » 45,29
24. Valtancoli Anita . . . . . . » 44,78
25. Casadei Sintoni Giorgina . . . . » 44,64
26. Gatta Assunta . . . . » 44,16
27. Milandri Malvina. . . . . . . » 42,85
28. Bacchi Jole . . . . » 42,60
29. Raffucci Giuseppina . . . . . » 42,30
30. Bagnolini Emma. . . . . . . » 42,26
31. Montini Maria . . . . » 41,93
32. Calcagnini Lina . . . . » 41,87
33. Belli Teresa . . . . » 40,00
34. Torelli Giulia . . . . » 39,70
35. Parazzi Elia . . . . » 36,51
36. Domeniconi Giovanna . . . . . » 36,00
37. Canestrini Adele . . . . » 35,20

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Forlì, addì 17 novembre 1941-XX

Il prefetto: BOFONDI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Veduto il proprio decreto di pari data e numero, col quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1939-XVIII;

Considerato che con decreto n. 12112 del 17 giugno u. s. veniva revocato il concorso indetto per la condotta ostetrica di Borghi, frazione di S. Giovanni in Galilea, per cui i sei posti messi a concorso col bando 31 dicembre 1939-XVIII, numero 26378, sono ridotti a cinque;

Tenuta presente la graduatoria, le sedi indicate dalle concorrenti, nelle rispettive domande di partecipazione al concorso, e l'ordine delle loro preferenze;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 24 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso a cinque posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1939 e destinate a prestare servizio nelle sedi a fianco di ognuna indicata:

Bonaguri Nella, residente a S. Maria Nuova di Bertinoro, Meldola - capoluogo;

Montanari Ferdinanda, residente in via S. Francesco, 23, Bologna, Cesenatico - 1ª condotta;

Montacchini Elena, residente in Agnone (Campobasso), Modigliana - 2ª condotta;

Casadei Clara, residente a Tito di Potenza, S. Arcangelo - capoluogo;

Lavezzo Argia, residente a Loreo (Rovigo), Bagno di R. - frazione S. Piero in Bagno.

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Forlì, addì 17 novembre 1941-XX

Il prefetto: BOFONDI

(4725)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.